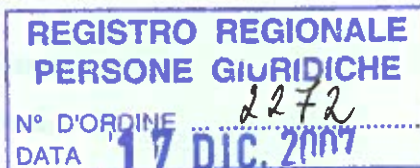


In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Repertorio n. 92324

Raccolta n. 23680



ATTO MODIFICATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette) il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre.

In Milano, nel mio studio in via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Guido Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- **ALFREDO PECE**, nato a Marsala (TP) il 20 aprile 1953, residente a Segrate (MI), Milano 2, via Fratelli Cervi - Residenza Tre Fili.

Detto signore, della cui identità personale sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

" FONDAZIONE RETINA 3000 ONLUS "

con sede in Milano, via Nino Bixio n. 3, codice fiscale 97260230152, (già Associazione "RETINA, RESEARCH AND REHABILITATION - ONLUS", con sede in Milano, via San Paolo n. 1), nonché nella sua qualità di delegato ad apportare modifiche all'atto e allo statuto a risultanza di assemblea dell'associazione di cui all'atto da me ricevuto in data 11 maggio 2007 n. 91817/23325 di repertorio,

premesso

- che a risultanza del precitato atto da me ricevuto in data 11 maggio 2007 al n. 91817/23325 di repertorio, l'assemblea dell'Associazione "RETINA, RESEARCH AND REHABILITATION - ONLUS", (costituita dall'unico socio residuo e Presidente del Consiglio Direttivo sig. Alfredo Pece), dichiarava di approvare il bilancio dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2006 con un saldo attivo, corrispondente al valore di cassa e banca di euro 24.874,61 e trasformava l'Associazione in Fondazione retta dallo statuto che veniva allegato al precitato atto, dotando la Fondazione di un patrimonio iniziale di euro 57.351,53 e nominando un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, in carica a tempo indeterminato, nelle persone dei signori Alfredo Pece, Cristina Nava, Marina Bonacina, Francesco Pece e Daniela Di Pace e alla carica di Revisore dei Conti, per un triennio, il signor Fabio Marcello

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA delle ENTRATE 6
IL 23-10-2007
AL N. 24305
SERIE AT
CON S. 168,00

Firma manoscritta in inchiostro scuro, probabilmente quella del notaio Guido Roveda, sovrapposta alla stampella del Registro Regionale.

Luciano Ferrario, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 124577, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17, 4° serie speciale del 1° marzo 2002;

- che il Presidente della Fondazione signor Alfredo Pece si impegnava a compiere tutti gli atti necessari ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nell'anagrafe ONLUS della Fondazione e si impegnava inoltre ad accettare ed introdurre nell'atto e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche che fossero imposte dalle competenti autorità;
- che in data 25 giugno 2007 è stata presentata alla Direzione Regionale delle Entrate richiesta per ottenere l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle Onlus;
- che in data 5 luglio 2007 prot. n. A1.2007.0068851, è stata presentata al Presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia istanza per l'ottenimento della personalità giuridica e l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Lombardia;
- che sia la Direzione Regionale delle Entrate che la Regione Lombardia hanno eccepito la non conformità dello statuto sociale e richiesto di apportare allo stesso tutta una serie di modifiche/integrazioni;
- che la Fondazione ha ritenuto di adeguarsi alle richieste formulate dai due enti;
- che le modifiche da apportare allo statuto sociale riguardano principalmente gli articoli 2 (Scopo), 5 (Consiglio Direttivo), 7 (Presidente e Vice Presidente), 9 (soppressione del Revisore dei Conti e istituzione dell'Organo di Consulenza Tecnico Contabile - eventuale), art. 10 (Consiglio Scientifico) e minori e conseguenti modifiche agli articoli 4, 6 e 12;

ciò premesso

dichiara

di modificare, in conformità alle richieste pervenute dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Regionale delle Entrate, lo statuto della Fondazione agli articoli sopra indicati e precisamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 adottando il testo che si allega sotto -A-.

In relazione alle modifiche sopra apportate allo statuto che prevedono la soppressione della carica del Revisore Contabile, viene meno la nomina del si-

gnor Fabio Marcello Luciano Ferrario a questa specifico incarico.

Questo

atto viene da me letto alla parte, omessa la lettura dell'allegato, per espressa volontà della parte medesima.

Scritto

in parte da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un sol foglio del quale occupa le prime due facciate e parte della terza e sottoscritto alle ore 13,10.

ALFREDO PECE

GUIDO ROVEDA

=&=&=

Allegato -A- al n. 92324/23680 di repertorio

STATUTO

ART. 1 - NOME E SEDE

La Fondazione si chiama:

"FONDAZIONE RETINA 3000 ONLUS"

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione ha sede in Milano - via Nino Bixio n. 3.

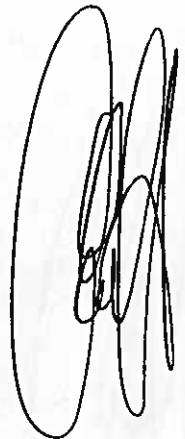
ART. 2 - SCOPO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, svolgendo la propria attività prevalentemente nei seguenti settori:

- ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10 lettera a) numero 11 del D.Lvo 460/97 e relativo regolamento ministeriale di attuazione, definito con DPR 20 marzo 2003 n. 135 (pubblicato sulla G.U. n. 136 del 14 giugno 2003);
- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- tutela dei diritti civili

In particolare l'Ente svolge le seguenti attività:

- 1) studiare e sviluppare iniziative scientifiche nel settore dell'oculistica o affini al-



l'oculistica;

- 2) tutelare i diritti civili dei portatori di handicap visivo;
- 3) stimolare la beneficenza, l'assistenza e la solidarietà sociale, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con problematiche oculari, economicamente, socialmente e culturalmente più svantaggiate, con particolare riguardo agli anziani;
- 4) affrontare, in modo razionale e pratico, tutte le problematiche dei bambini portatori di handicap visivo, insieme ai genitori e quando necessario con l'ausilio dei psicologi;
- 5) promuovere e contribuire a progetti di ricerca nazionali ed internazionali di rilevante interesse collettivo;
- 6) promuovere tutte le attività possibili indirizzate allo screening ed alla prevenzione delle malattie oculari o comunque legate indirettamente all'occhio, nonché la presenza nell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo le normative vigenti in materia e sulla base della programmazione regionale;
- 7) organizzare in via accessoria convegni, incontri (che dovranno avvenire nell'ambito del sistema dell'educazione continua in medicina e sviluppo professionale regionale e nazionale) e tutte le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione, ed a contribuire a sviluppare l'assistenza tecnico-scientifica ai portatori di malattie oculari;
- 8) sviluppare partnership con enti che hanno analoghe finalità;
- 9) sviluppare in modo tecnico-scientifico nuovi sistemi per la riabilitazione visiva sia nella loro costruzione sia nella loro applicabilità.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) organizzare centri per lo studio e lo sviluppo di nuovi sistemi per la riabilitazione visiva o di strumenti per la diagnosi e cura delle malattie oculari;
- b) applicare i sistemi più idonei di riabilitazione visiva ai portatori di handicap visivi o gli strumenti per la diagnosi e cura delle malattie oculari;
- c) fornire consulenza e mettere a disposizione la propria esperienza ad istituti ed enti pubblici e privati, su questioni cliniche, scientifiche, amministrative e legislative;
- d) organizzare corsi per consentire alla persona affetta da problemi oculari una adeguata informazione e fornirgli le informazioni pratiche sui suoi problemi;
- e) organizzare programmi di beneficenza e raccolta fondi, nazionali e internazionali;
- f) per lo sviluppo dei progetti e per la conduzione della Fondazione, verranno coin-

volti ricercatori/collaboratori/personale, con regolare contratto, per poter svolgere al meglio la loro attività.

g) convenzionarsi a Ospedali, organizzazioni Private e /o pubbliche, studi medici o centri con attinenza alle finalità della Fondazione;

h) utilizzare farmaci e terapie innovativi in linea con le norme di legge;

i) istituire un proprio centro studi e documentazione con biblioteca ed archivio storico annesso, onde effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di ricercatori interni, assunti con regolare contratto;

l) realizzare in via accessoria un periodico scientifico e culturale, anche avvalendosi di supporti di diffusione informatica, diffondere dati e notizie relative alla attività svolta;

m) utilizzare i sistemi e le modalità più moderne, quali la telemedicina, le telecomunicazioni, ecc. per le finalità sopra elencate.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie e comunque non in via prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

La Fondazione si procura i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'esplicitamento delle sue funzioni e promuove ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività, ivi comprese attività di natura commerciale nei limiti della legislazione vigente.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 3 - PATRIMONIO

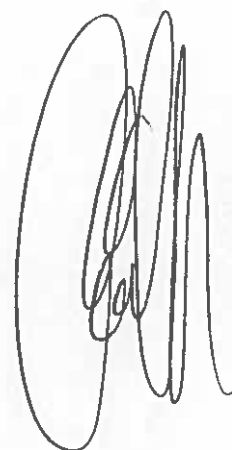
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale di Euro 57.351,53 conferito dall'Ente Fondatore.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo. Inoltre la Fondazione potrà sostenersi :

- con beni mobili ed immobili e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;

- con ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di ge-



stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.

ART. 4 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Consulenza Tecnico Contabile - eventuale
- il Consiglio Scientifico.

La durata in carica degli organi della Fondazione è stabilita all'atto della loro nomina.

Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio Direttivo, verrà sostituito per cooptazione.

Qualora non si provvedesse per cooptazione, entro tre mesi dal venir meno dall'incarico, la sostituzione spetta al dr. Alfredo Pece o, in sua mancanza, al coniuge o ai suoi discendenti.

La sostituzione dei componenti del Consiglio Scientifico non è peraltro obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario Generale.

Agli organi della Fondazione potrà essere riconosciuto, nei limiti di quanto stabilito dalla legge in materia di Onlus, un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo, salvo comunque il diritto al rimborso delle spese.

ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale e dell'organo di consulenza tecnico contabile qualora se ne ritenesse opportuna l'istituzione;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni, delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera l'estinzione della fondazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i quorum previsti nel precedente articolo per ciò che riguar-

da la modifica dello statuto e l'estinzione della Fondazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma o via mail da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere scritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Consiglio Scientifico e Comitati con particolari finalità ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Inoltre il Consiglio Direttivo potrà istituire dei Fondi di studio, di ricerca e/o di beneficenza interni alla Fondazione stessa con indicazione delle apposite denominazioni ed individuando i relativi responsabili. A tal proposito potrà stanziare delle apposite risorse economiche, esistenti nella Fondazione o ricevute vincolate per l'istituzione di tali Fondi specifici, che dovranno però sempre rientrare nelle attività e negli scopi della Fondazione.

ART. 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 8 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, se se ne decide l'istituzione, è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle delibe-

razioni del Consiglio Direttivo e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, all'amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 9 – ORGANO DI CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ritenesse opportuna l'istituzione, nomina l'organo di consulenza tecnico contabile, che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla legge sulle Onlus, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente, e da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza assoluta, tra docenti universitari e non, persone insigni ed esperte e cultori delle discipline inerenti agli scopi della Fondazione.

Il Consiglio Scientifico collabora e partecipa all'organizzazione e predisposizione di riviste, periodici scientifici e culturali; collabora e partecipa all'organizzazione di centri di studi e documentazione della Fondazione; collabora e partecipa a tutti i programmi di ricerca e di studi effettuati e predisposti dalla Fondazione; fornisce al Consiglio Direttivo e al Presidente tutti i pareri di cui è richiesto e li assiste sul piano tecnico, consultivo e conoscitivo, nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio Direttivo; coadiuva la Fondazione nei rapporti con l'università, istituti superiori e per gli accordi di ricerca e di studi su temi specifici.

ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

ART. 12 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora ritenga

esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari. secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso della sua estinzione, il Consiglio Direttivo curerà che il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sia devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione della fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri previsti dal codice civile.

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Governativa di disporre la trasformazione della Fondazione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ALFREDO PECE

GUIDO ROVEDA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

SI COMPONE DI N. 3 MEZZI FOGLI.

SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MILANO, 23 OTTOBRE 2007

